CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 14 MAGGIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente					X
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere		16,01			
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere	X				
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere					X
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere		15,01			
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere		15,04			

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 6411/2025), si apre alle ore 15,00.

Il verbale dell'adunanza del 07.05.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 12.05.25) viene approvato alle ore 15,00 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 11 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione della n. 4 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,35.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 1

PA DIGITALE SPA – PROGRAMMA CONTABILITA' ORDINE AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT 1910/5

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr 6 del 04.05.2016, nr. 5 del 19.12.2018, nr. 8 del 20.11.2019, nr. 1 del 25.11.2020, nr. 5 24.11.2021, nr. 9 del 30.11.2022, nr. 1 del 08.03.2023, nr. 4 del 16.10.2024 relativa dell'acquisto della fornitura del programma gestionale per la contabilità dell'Ordine;
- preso atto che è pervenuta dalla PA Digitale Spa la fattura nr 1910/5 per un importo pari ad €. 8.591,19 (ottomilacinquecentonovantuno/19) IVA inclusa;
- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010304 – Assistenza Software - per il quale era stata appostata la somma di €. 77.500,00 (settantasettemilacinquecento/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 23.489,43 (ventitremilaquattrocentottantanove/43) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr 4 del 02.10.2024 relativa alla contrattualistica;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 1910/5 della PA Digitale SPA per un importo pari ad €. 8.591,19 (ottomilacinquecentonovantuno/19) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento della fattura, sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,01.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 2

PACOF IMPIANTI SAS – SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI AREAZIONE LOCALI ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE - INTEGRAZIONE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr 2 del 30.04.2025 con cui è stata autorizzata la spesa per il servizio di manutenzione dell'impianto di areazione dei tre piani dei locali dell'Ordine, per un importo complessivo pari ad €. 5.429,00 (cinquemilaquattrocentoventinove/00) IVA inclusa, affidando l'incarico alla Ditta Pacof Impianti Sas;
- precisato che il preventivo su citato prevedeva che la manutenzione venisse svolta da nr. 2 addetti e che invece è stato svolto da un solo addetto per motivi interni alla Ditta;
- preso atto che è pervenuta da parte della Società PACOF Impianti (prot. 6488) una comunicazione dove viene applicata una riduzione di costo del preventivo, poiché la manutenzione è stata svolta da un solo tecnico, a seguito di ciò l'importo richiesto per la manutenzione è pari a €. 3.300,00 (tremilatrecento/00) oltre iva;

DELIBERA

di autorizzare l'accettazione della riduzione di spesa del preventivo pervenuto dalla Società PACOF Impianti Sas (prot. nr. 6488) relativamente al servizio di manutenzione dell'impianto di areazione dei tre piani dei locali per un importo complessivo pari ad €. 4.026,00 (quattromilaventisei/00) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere l'incarico ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,01.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 3

AUTORIZZAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SISTEMA ELETTRICO DELL'ORDINE AL PIANO 0 INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che a seguito di una consistente perdita di acqua di una tubazione di un fancoil dell'impianto di condizionamento dei locali dell'Ordine, posto al piano 0, si è danneggiato il gruppo di continuità rendendolo inutilizzabile;
- preso atto che è stato effettuato un sopralluogo da parte della S.I. Servizi Informatici, della ditta AM Impianti elettrici, nonché dell'Ing. Valerio Magnani, indicato dall'Ing. Ugolini, Responsabile della Sicurezza per l'Ordine, al fine di valutare la soluzione più opportuna per ripristinare l'impianto danneggiato
- preso atto della relazione pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici (prot. nr. 5820) in cui viene riferita la problematica emersa e prospettate due opzioni di soluzione:

  a) sostituzione del gruppo di continuità del piano 0 con relativo smaltimento del macchinario danneggiato per un importo pari a €. 20.000,00 (ventimila/00) oltre iva;

  b) installazione di gruppi separati per ogni armadio rack (nr. 4) con e la fornitura di un dodici gruppi di continuità sufficienti a sorreggere il pc e i monitor della Segreteria, Presidenza e del bancone della Biblioteca per un costo complessivo pari a €. 9.500,00 (novemilacinquecento/00) oltre iva comprensivo di installazione e configurazione e oltre la spesa di €. 400,00 (quattrocento/00) oltre iva per lo smaltimento del vecchio gruppo di continuità;
- preso atto che è pervenuto da parte della Ditta AM Impianti (prot. nr. 5349), che gestisce la manutenzione dell'impianto elettrico dell'Ordine, il preventivo per le modifiche necessarie per il riallaccio dei nuovi gruppi di continuità, per un importo di €. 380,00 (trecentottanta/00) oltre IVA;
- ritenuta la soluzione di acquistare singoli gruppi di continuità più funzionale alla gestione dell'Ordine e economicamente più vantaggiosa;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la spesa relativo alla fornitura dei nuovi gruppi sarà il nr. 1010403 – Manutenzione e riparazione dei locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 17.600,00 (diciasettemilaseicento/00), e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 9.304,22 (novemilatrecentoquattro/22) detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la spesa relativa alle modifiche ai vari piani per riallaccio UPS sarà il nr. 1011003 – Oneri straordinari - per il quale era stata appostata la somma di €. 15.000,00 (quindicimila/00), e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 2.922,00 (duemilanovecentoventidue/00) detratta la spesa oggetto della presente delibera

- richiamata la delibera nr. 4 del 02.10.2024;

DELIBERA

- di autorizzare la fornitura di numero 4 gruppi di continuità per ogni armadio rack presente nei locali dell'Ordine, di numero 12 gruppi di continuità da collocare ai pc e monitor delle postazioni poste in Segreteria, in Presidenza e presso il bancone della Biblioteca, come da preventivo della S.I. Servizi Informatici del 28.04.2025 (prot. 5820), per un importo di €. 11.590,00 (unidicimilacinquecentonovanta/00) IVA inclusa, oltre che alla spesa per lo smaltimento del gruppo di continuità guasto, per un importo di €. 488,00 (quattrocentottantotto/00) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto di fornitura con la S.I. Servizi Informatici Srl ed autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le spesa per le suddette.
- di autorizzare la spesa relativa alle modifiche all'impianto elettrico dell'Ordine presso i vari piani dei locali, come da preventivo del 15.04.2025 (prot. nr. 5349), per un importo pari a €. 463,60 (quattrocentosessantatre/60) iva inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto di fornitura con la S.I. Servizi Informatici Srl ed autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le spesa per le suddette.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,01.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 5

CONFERMA INCARICHI E DELEGHE RPCT, TRANSIZIONE DIGITALE, REFERENTE PIATTAFORME MEF

Il Consiglio, su relazione del Presidente Paparo,

richiamata la delibera n. 10 del 9 aprile 2025 con la quale, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere, l'Avv. Antonio Voce aveva rimesso nella disponibilità del Consiglio gli incarichi di RPCT in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, Responsabile per la transizione digitale dell'Ordine, Referente piattaforme MEF (rilevazione conto annuale, revisione periodica partecipazioni pubbliche, crediti commerciali e stock del debito),

preso atto della possibilità di conferire i suddetti incarichi anche a soggetti non componenti del Consiglio;

acquisita la disponibilità dell'Avv. Antonio Voce a proseguire nelle dette funzioni

DELIBERA

di confermare l'Avv. Antonio Voce negli incarichi di RPCT in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, Responsabile per la transizione digitale dell'Ordine, Referente piattaforme MEF.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,10.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 6

PARERE RICHIESTO DA AVV. R. P.

in merito alla possibilità per l'avvocato di assumere la carica di tesoriere in un'associazione senza scopo di lucro laddove l'associazione svolga attività commerciale e l'assunzione della carica di tesoriere comporti anche l'assunzione della carica di amministratore con funzioni gestorie

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 14 aprile 2025 (prot. n. 5285) l'Avv. R. P. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,1.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze, 14 maggio 2025

Richiesta parere

Quesito. Con richiesta del 14 aprile 2025 è stata formulata la seguente richiesta di parere: *"1) Esistono profili di rilevanza deontologica qualora un avvocato assuma, senza associarsi, la carica di Tesoriere di una associazione culturale, in particolare di una APS (associazione di promozione sociale) - ente del terzo settore, iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) al numero di repertorio 78784?*

Si tratta di una associazione che non ha scopo di lucro (art. 2 dello Statuto) e di un incarico da svolgersi senza alcun compenso, definito dall'art. 12 dell'allegato Statuto.

2) Esistono profili di rilevanza deontologica in considerazione della circostanza che chi ricopre la carica di Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo dell'associazione (artt. 11 e 12 dello Statuto)? Fra i compiti del Consiglio Direttivo rientrano, fra gli altri, (art. 11 dello Statuto) quelli di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Pare che i componenti del Consiglio Direttivo siano da considerarsi amministratori.

L' art. 11 prevede: "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza".

Si fa presente che, fra l'altro, (art. 2 dello Statuto pag.4) "L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite future norme. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto della natura secondaria e strumentale di tali attività.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.".

* * *

1. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito:

A. L'art. 6 "*Dovere di evitare incompatibilità*" del Codice deontologico forense ("C.d.F.") e l'art. 18 "*Incompatibilità*" della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense).

Stabilisce l'art 6 del c.d.f. che:

"*1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.*

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Stabilisce l'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

B. l'art. 38 del codice civile ove si stabilisce che, nelle associazioni non riconosciute:

"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione."

Giurisprudenza. Della questione è stato investito il Consiglio Nazionale Forense (CNF) il quale, con parere del 28 marzo 2012, n. 5, sotto la vigenza della previgente legge professionale, così ha stabilito:

"Come è noto, le cosiddette ONLUS, ovverosia le «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale» hanno trovato regolamentazione nell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997; la succitata norma della vigente legge professionale sancisce, invece, l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con «l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui»".

Il quesito, pertanto, si pone nei seguenti termini: una ONLUS svolge o meno attività commerciale? La mancanza, infatti, del fine di lucro si pone in posizione secondaria e non influente sulla soluzione del quesito, atteso che, di per sé, il commercio configura un'attività fondata sullo scambio di merce e/o servizi con equivalenti, ovvero con denaro. Non presuppone necessariamente, però, il fine di lucro.

Orbene, posto quanto sopra, va osservato che il soprarichiamato art. 10 consente alle ONLUS di svolgere attività non lucrative in svariati settori, per l'esclusivo perseguimento di scopi di solidarietà sociale. La medesima norma prevede altresì, alla lettera d) del comma 1, «il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione ..» ed alla successiva lettera e) «l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione».

Ancora, al successivo comma 2, la norma richiama «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie..».

Pare pacifico, quindi, che le ONLUS possano svolgere attività commerciale ed in tal senso si sono pronunciate anche le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 24883 del 2008, secondo la quale lo svolgimento di attività remunerata non è incompatibile con i fini di solidarietà di una Onlus. Per le ragioni dianzi esposte, si deve ritenere che l'esercizio della professione forense sia incompatibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, R.D.L. n. 1578/1933, con la carica di Presidente di una associazione non lucrativa (ONLUS), qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza ma consentano l'esercizio di poteri gestionali".

E' noto che le Onlus sono una *species* del *genus* costituito dalle associazioni, così come è altrettanto noto che la materia trovi ora disciplina nel c.d. Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017: il parere richiamato è pertinente ai nostri fini in quanto fissa il principio per il quale lo svolgimento di un'attività commerciale, anche se strumentale ad un'attività solidaristica, è fonte di incompatibilità ove l'avvocato assuma nell'ente ruoli gestori.

Il parere citato, come detto, è stato reso sotto la vigenza della previgente legge professionale: per valutarne la porta applicativa al caso di specie, è ovviamente necessario rapportarlo alla nuova Legge n. 247/2012 la quale, all'art. 18 non vieta più *"'l'esercizio del commercio"* ma l'esercizio di *"attività di impresa commerciale"*.

La modifica apportata induce a ritenere che ai fini dei divieti dell'art. 18 *cit.* non rilevi più solo l'attività di commercio in sé considerata ma sia necessario che l'attività svolta integri un' "impresa commerciale".

Orbene, ai fini della qualificazione in termini di imprenditore commerciale di un'associazione, la Suprema Corte (cfr. Cass. 29886/2017) ha stabilito che ciò che rileva è l'attività in concreto esercitata, che deve avere carattere commerciale ed essere svolta in via esclusiva o principale. In presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, è invece necessario che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con le finalità senza scopo di lucro dell'associazione, quindi, che l'attività dell'associazione sia più ampia e non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici.

Nel caso di specie lo svolgimento di un'attività commerciale è espressamente previsto dall'art. 2 dello statuto trasmesso, che, al comma 3, prevede che:

"L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale ***purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite future norme****. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto della natura secondaria e strumentale di tali attività".*

Inducono a ritenere che si tratti di attività svolta a soli fini di autofinanziamento la dizione *"purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime"* e la previsione dell'art. 14 dello statuto che prevede che *"[l]'associazione può trarre le risorse economiche,* ***necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività****, da fonti diverse, quali:*

d) le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore (proventi derivanti da cessione di beni o servizi realizzata in via sussidiaria per il conseguimento delle finalità statutarie);

e) l'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di iniziative di cui all'Art. 2 del presente Statuto;

f) i proventi derivanti da attività dì raccolta fondi; (...).

Ove l'attività commerciale in concreto svolta assuma caratteri di prevalenza e/o esorbiti i ristretti limiti dell'autofinanziamento, si deve ritenere che sussista l'incompatibilità fra l'incarico di amministratore/tesoriere e il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati in tutte le ipotesi in cui si possa configurare un potere gestorio in capo all'avvocato. Tale ipotesi ricorrerebbe certamente nel nostro caso, laddove l'assunzione della carica di tesoriere comporta anche, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello statuto, l'assunzione della carica di amministratore dotato di poteri gestori generali quale componente necessario del Consiglio Direttivo (art. 11 dello statuto).

Del pari incompatibile dovrebbe considerarsi, in generale, qualsiasi attività che veda l'avvocato agire in nome e per conto dell'associazione, considerata la responsabilità illimitata e solidale sancita dall'art. 38 cod. civ. (sul punto si veda d ultimo: Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, n.4747: *"Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale*

non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente".

3. Conclusioni

Per i motivi sopra esposti, si deve ritenere che, nelle associazioni non riconosciute che, per l'attività in concreto svolta, siano qualificabili come imprenditori commerciali, sia incompatibile con la professione di avvocato l'assunzione di ruoli gestori e/o che attribuiscano la legale rappresentanza dell'ente e/o in genere lo svolgimento di qualsiasi di attività in nome e per conto dell'ente stesso.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- L'attività della commissione ha la funzione di agevolare gli iscritti nell'approfondimento di questioni inerenti allo svolgimento della professione e non a fornire soluzioni su fattispecie giuridiche o di merito attinenti a singoli casi né a fornire pareri spendibili in altre sedi per avallare, in via preventiva né tantomeno successiva, comportamenti dell'iscritto.

Per tali motivi i pareri vengono rilasciati con la specifica previsione del divieto di loro produzione in qualsiasi sede.

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "*il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense*" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 7

ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio, su relazione del Presidente Paparo,

vista la richiesta di patrocinio e logo dell'Ordine avanzata dall'Associazione Antitrust Italiana (prot. 6264) per l'VIII edizione del convegno biennale "Sviluppi e prospettive del diritto della concorrenza europeo e nazionale ", in programma a Firenze il 12 e 13 giugno 2025;

vista altresì la richiesta dei saluti istituzionali del Consiglio in apertura dell'evento;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016,

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine e di delegare in rappresentanza del Consiglio il Consigliere Marco Passagnoli.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 15,21.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 8

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DSG
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze (prot. 6289), per il convegno, ***"Rapporti tra ordinamenti e principio del primato: nuove frontiere per la doppia pregiudizialità"*** che si terrà a Firenze il 13 giugno 2025;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016,

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 15, 24.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 9

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2018	150	PASQUINUZZI PAOLA		15,56
2020	140	FACCHINI FRANCESCO	Fascicoli riuniti dal CDD	15,54
2021	89			
2025	2	MAINIERO CARLOTTA		15,48
2025	3	CAPACCI LAURA		15,51
2025	21	COCCHI SILVIA		15,52

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 15,56.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 10

TRIBUNALE DI FIRENZE – UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
CAMERA PENALE DI FIRENZE

NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E SOGGETTI IRREPERIBILI (DI FATTO E DI DIRITTO)

Il Consiglio su relazione del Presidente e della Consigliera Pasquinuzzi, Coordinatrice della Commissione consiliare Area Giustizia Penale,

richiamata la delibera n. 4 del 19 marzo 2025 ed in esecuzione della stessa;

visto il testo del nuovo protocollo d'intesa, aggiornato secondo quanto emerso nell'interlocuzione della Coordinatrice Pasquinuzzi e della Camera Penale di Firenze con la Sezione GIP del Tribunale (all.1),

DELIBERA

di approvare la proposta del nuovo protocollo d'intesa, dando mandato alla Consigliera Pasquinuzzi di procedere per l'inoltro del testo ai soggetti interessati.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,04.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 11

UNIFI DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE
RICHIESTA CONTRIBUTO EVENTO DEL 2, 3 E 4 GIUGNO 2025

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che in occasione delle celebrazioni del centenario dell'Ateneo fiorentino saranno organizzati vari eventi tra cui una rappresentazione teatrale dal titolo "Elettra", che si svolgerà nel Saloncino del Teatro della Pergola, nelle date del 2/3/4 giugno 2025 (all. 1);
- ritenuto opportuno concedere un contributo economico per l'organizzazione del predetto evento;

DELIBERA

di concedere il contributo economico all'Università degli Studi di Firenze per l'organizzazione della rappresentazione teatrale "Elettra", che si terrà presso il Saloncino del Teatro della Pergola nelle date del 2/3/4 giugno 2025 per un importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=. euro).

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,06.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

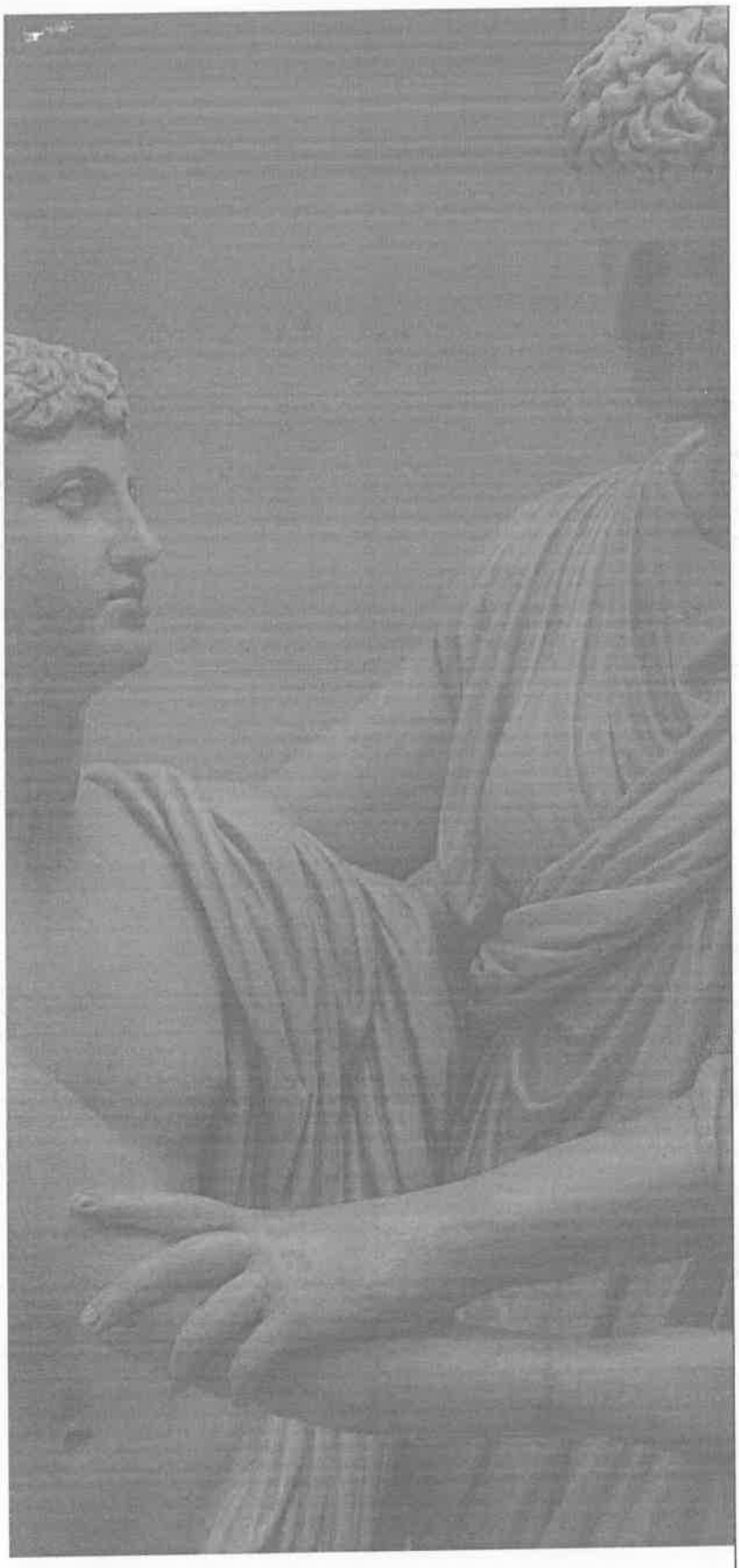

Elettra:
giustizia o vendetta?

29 maggio 2025 | ore 15
Villa Ruspoli, Sala Rossa
Piazza Indipendenza, 9 - Firenze

Introduce e modera
Irene Stolzi
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche

interventi di
Gabrio Forti
Accademico dei Lincei
Emanuele Stolfi
Ordinario dell'Università di Siena
Bianca Sorrentino, Scrittrice

Evento aperto alla cittadinanza

Elettra di Sofocle
traduzione di Nicola Crocetti

2, 3 e 4 giugno 2025
ore 21, 19.30, 18.30
Saloncino "Paolo Poli"
Teatro della Pergola
Via della Pergola, 30 - Firenze

Regia Silvio Peroni

Con Maddalena Amorini, Federica Cavallaro, Beatrice Ceccherini, Anastasia Ciullini, Claudia Ludovica Marino, Nadia Saragoni e Erica Trinchera

Costumi Elena Bianchini
Laboratorio D'Arte del Teatro della Pergola

Assistente alla Regia Alessandra Brattoli

Organizzazione Maria Lucia Bianchi e Francesco Grossi

Produzione
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Firenze
Ordine degli Avvocati di Firenze
Fondazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Associazione I Nuovi ETS

Si ringrazia il Laboratorio Nove, l'IIS Falcone-Righi di Corsico e il Circolo 25 aprile

Per prenotarsi

Strutture coinvolte:
Dipartimento di Scienze giuridiche
Scuola di Giurisprudenza
Centro di Studi Paolo Grossi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno

Con il contributo di
FONDAZIONE CR FIRENZE

In collaborazione con
Fondazione Teatro della Toscana
inuovi
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE
SCUOLA FORENSE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
Da un secolo, oltre.